



TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE – LAVORO
VERBALE DI UDIENZA

All'udienza del 08/10/2024 alle ore 09.10 innanzi il Giudice del lavoro dott.ssa Federica Amoroso è chiamata la causa iscritta al

N. 7544 / 2024 R.G.

promossa da

SANTA PARISI

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

E' presente per parte ricorrente l'avv. Maria Palazzolo nonché la ricorrente personalmente.

L'avv. Palazzolo chiede di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sia per la presente fase cautelare sia per il giudizio di merito.

IL GIUDICE

rilevato che parte ricorrente ha chiesto al Tribunale adito : “ *accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere reinserita nelle graduatorie provinciali permanenti della Provincia di Catania, ATA 24 mesi – profilo Collaboratore Scolastico, nella posizione e con il punteggio maturato al momento dell'esclusione, con il diritto alla permanenza fino al raggiungimento del 71° anno di età e conseguente stipula dei contratti cui avrebbe avuto diritto se non fosse stata esclusa; per l'effetto ordinare alle amministrazioni resistenti il corretto inserimento e collocazione in graduatoria (ATA 24 mesi Prov. Di Catania – profilo CS) della sig.ra Parisi Santa sulla base del punteggio maturato*



al momento dell'esclusione, e conseguente stipula di contratto di lavoro a TD con decorrenza giuridica dall'1.9.2024 o dalla diversa data accertata”;

ritenuto che nella fattispecie in esame ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e che, pertanto, il giudizio deve svolgersi nel contraddittorio con i soggetti inseriti nella graduatoria nella quale parte ricorrente chiede di essere reinserita;

vista l'istanza formulata all'odierna udienza con la quale parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c sia per la presente fase cautelare sia per il giudizio di merito ;

ritenuto che in merito alla superiore richiesta vanno trasmessi gli atti al Presidente della Sezione Lavoro per quanto di competenza;

P.Q.M.

Rimette gli atti al Presidente della Sezione Lavoro per le determinazioni di competenza.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Federica Amoroso

